



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Torino

Sezione 01

Il Giudice di Pace di Torino Dott. GIULIANA BOLOGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 667 / 2020 Ruolo Generale

TRA

CARROZZERIA BIASION SNC (04346100276)

rappr. e dif. dall'Avv. ANGELO MASSIMO PERRINI (PRRNGL62B01F952Q)

rappr. e dif. dall'Avv. MATTEO TRONI (TRNMTT70C23H264Y)

rappr. e dif. dall'Avv. DAVID MARCHETTI (MRCDVD67H11G628I)

ATTRICE

E

NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI (02230970960)

rappr. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO* BIANCHI (BNCLSN67L19L219K)

CONVENUTA

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Si omettono il fatto e lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c. 2 n. 4) cpc.

Preliminarmente si deve accertare se sia o meno legittima la clausola del contratto di assicurazione che prevede una franchigia del 15% , invece che del 10% , qualora l'assicurato si rivolga per le riparazioni a carrozzerie non convenzionate con la Compagnia assicuratrice.

Tale clausola deve considerarsi vessatoria e , come tale , priva di effetti.

Infatti, l'art. 33 lettera t) del Codice del Consumo - applicabile al caso de quo, trattandosi di contratto assicurativo concluso con un consumatore - espressamente prevede che si presumano vessatorie le clausole che "hanno per oggetto o per effetto ...di sancire a carico del consumatore ...restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi".



Sul punto è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 14 marzo 2013, resa nella causa C32/11, la quale esprime un principio generale applicabile anche alla questione che ci occupa ed ovvero che: *“l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che gli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscono bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un'associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione dei veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l'altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza “per oggetto” ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell'obiettivo di tali accordi, nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, su uno dei due mercati interessati”*.

Trattandosi, inoltre, di clausola predisposta dall'imprenditore, la Compagnia convenuta deve provare che la clausola è stata oggetto di trattativa espressa tra le parti e che il consumatore l'ha accettata separatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Prova che, nella specie, non è stata fornita.

La vessatorietà della clausola “carrozzeria convenzionata” in base al combinato disposto degli artt. 33-34-35-36 Codice del Consumo da un lato, e degli artt. 1341 e 1342 c.c. dall'altro, è stato confermato anche dal Tribunale di Torino, Sezione IV, nella sentenza n. 4394 del 28.09.2021 e nella sentenza n. 1097 del 02.03.2020, confermata dalla Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza n. 34950 del 17.11.2021.

La natura vessatoria della suddetta clausola “carrozzeria convenzionata”, è stata di recente confermata anche dalla giurisprudenza di merito (in tal senso, Tribunale di Milano, Sentenza n. 9612 del 06.12.2022; Tribunale di Torino, Sentenza n. 3669 del 23.09.2022; Tribunale di Torino, Sentenza n. 447 del 07.02.2022; Tribunale di Torino, Sentenza n. 5237 del 29.11.2021).

Accertata la vessatorietà della clausola che determina l'applicazione della franchigia del 15%, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, si ritiene di aderire parzialmente alle conclusioni del CTU nominato nel corso dell'istruttoria. Questo giudice ritiene infatti di aderire alla quantificazione del danno fatta dal CTU in euro 6.586,83 – di cui euro 5.399,04 per imponibile ed euro 1.187,79 per iva.

A tale importo non si applica, invece, una percentuale di degrado d'uso sui ricambi, dal momento che le Condizioni Generali di Assicurazione la prevedono – per i contratti pluriennali, come quello dedotto in giudizio – soltanto a decorrere dal settimo anno di assicurazione e, nel caso in esame la polizza era in vigore da meno di sette anni.



Pertanto , all'importo di euro 6.586,83 deve essere applicata unicamente la franchigia del 10%, cosicché l'importo indennizzabile a parte attrice risulta pari ad euro 5.928,15 , dal quale deve dedursi l'importo di euro 2.800,00 già versato dalla compagnia assicuratrice, così per un credito residuo dell'attrice di euro 3.128,15, sul quale matura la rivalutazione monetaria dal fatto alla domanda e gli interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla domanda al saldo .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

Le spese di assistenza stragiudiziale sono da intendersi assorbite dalle spese giudiziali, poiché l'attività stragiudiziale svolta è la medesima che si sarebbe in ogni caso resa necessaria per la promozione del giudizio.

Nei soli rapporti interni tra le parti pone definitivamente a carico di aprte convenuta le spese di CTU , come liquidate in separato decreto.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Condanna la società convenuta a versare all'attrice la somma di euro 3.128,15, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla domanda e interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla domanda al saldo;
- Condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite , che liquida in euro 1.265,00 per compenso , oltre euro 125,00 per esposti esenti , 15% per spese generali , cpa ed iva come per legge;
- Nei soli rapporti interni tra le parti , pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU , come liquidate in separato decreto.

Così deciso in Torino, li 8-5-2024

Il giudice di pace dr.ssa Giuliana Bologna

